



# COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

*Area Metropolitana di Bari*

**ORIGINALE**

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

<b>OGGETTO</b>	Nr. Gen. <input type="text" value="827"/>
<b>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1. LETTERA E) DEL D.LGS N. 36/2023 DA ESPLETARE SULLA PIATTAFORMA TRASPARE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO A CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DELLO SPORTELLO PER L'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA-CULTURALE DEGLI IMMIGRATI DI CUI ALL'ART. 108 R.R. N.4/2007. CHIARIMENTI E DIFFERIMENTO TERMINI</b>	Nr. Sett. <input type="text" value="111"/>
	Data <b>21/07/2025</b>
	Ufficio di Piano di Zona
	Servizio:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere : <b>FAVOREVOLE</b>
	<b>Data 21/07/2025</b>
	<b>IL FUNZIONARIO POSIZIONE ORGANIZZATIVA</b> <b>Terzo Gianfranco</b>

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

**PREMESSO CHE** con determinazione n. 768 del 10/07/2025, si è proceduto ad approvare l'Avviso Pubblico per la formulazione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 36/2023 da espletare sulla piattaforma di negoziazione telematica Traspare gestita dalla CUC Montedoro per l'individuazione di un soggetto a cui affidare il servizio di sportello per l'integrazione socio-sanitaria e culturale per gli immigrati nei comuni dell'Ambito Territoriale Sociale di Gioia del Colle;

**CONSIDERATO CHE** è pervenuta una richiesta di chiarimenti relativamente ai requisiti di cui all'art. 6 dell'avviso pubblico con la quale, in relazione al requisito di idoneità professionale, si espone quanto segue: *“essendo le APS non tenute all'iscrizione alla C.C.I.A.A. allorchè non svolgono attività di impresa ed essendo inoltre, per loro stessa natura, impossibilitate a iscriversi nell'Albo nazionale delle Cooperative si richiede se il requisito può considerarsi soddisfatto attraverso l'iscrizione al RUNTS in qualità di ETS”*;

**CONSIDERATO CHE** al fine di consentire la partecipazione degli operatori economici non iscritti alla C.C.I.A.A., si fa espresso riferimento alla deliberazione ANAC n. 767/2018 con la quale la predetta Autorità è intervenuta a chiarire l'ambito di applicazione della clausola relativa a *“L'iscrizione a registri o albi diversi da quelli della Camera di Commercio”*, precisando che tale previsione *“...è da intendersi riferita sia ad abilitazioni specifiche ulteriori (ad es. Albo Nazionale Gestori Ambientali), sia all'iscrizione ad altri registri o albi (ad es. registri regionali/provinciali del volontariato o al registro unico nazionale del Terzo settore), qualora la stazione appaltante, valutato il relativo mercato di riferimento prevede la partecipazione alla gara di quei soggetti ai quali la legislazione vigente non imponga, per l'espletamento dell'attività oggetto di gara, l'iscrizione alla Camera di Commercio”*. In definitiva, l'ANAC ha rilevato che l'iscrizione alla C.C.I.A.A. non è requisito necessario ed indefettibile per la partecipazione alle gare pubbliche e che l'iscrizione alla C.C.I.A.A., ove non imposta dalla legge per l'espletamento dell'attività oggetto di gara, non preclude la partecipazione dei soggetti che ne siano privi;

**CONSIDERATO CHE** la suddetta richiesta di chiarimenti contiene un secondo quesito sul requisito di capacità tecnica e, in particolare, si chiede se *“il possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 idonea, pertinente e proporzionata nel settore oggetto dell'appalto”* possa essere soddisfatto solo dalla capofila della costituenda RTI quale unico membro con natura di impresa;

**CONSIDERATO CHE**, in riferimento al quesito di cui al punto precedente, si ritiene che il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 è possibile attraverso il ricorso all'istituto dell'avvalimento così come previsto dal D.lgs. n. 36/2023. In tal senso la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 gennaio 2023, n. 502, testualmente recita *“In caso di avvalimento, quindi, l'impresa ausiliata può senz'altro utilizzare tutti i requisiti afferenti alla capacità economica e tecnica dell'impresa ausiliaria, non esclusa la certificazione di qualità”*;

**CONSTATATO CHE:**

- l'articolo 7 dell'Avviso recante *“Termini e modalità di partecipazione”* prevede, per ragioni di urgenza, un termine di n. 10 giorni dalla pubblicazione della determinazione di approvazione dell'Avviso per la presentazione, a pena di esclusione, delle manifestazioni di interesse, da inviarsi entro le ore 12:00 del decimo giorno successivo alla pubblicazione della suddetta determinazione tramite pec al recapito: [udp.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it](mailto:udp.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it);
- detto termine spira precisamente alle ore 12:00 del giorno 21/07/2025;

**RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO** alla luce dei quesiti pervenuti e dei chiarimenti forniti procedere al differimento del termine di presentazione delle manifestazioni di interesse di ulteriori cinque giorni così da consentire la massima partecipazione anche alla luce di quanto su esplicitato;

**RICHIAMATO** il decreto sindacale n. 10 del 28/01/2025 con il quale è stata affidata ad interim la Direzione dell'Area Servizi alla Persona e Ufficio di Piano all'Avv. Gianfranco Terzo;

**DATO ATTO CHE** ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto è il Direttore ad interim dell'Area Servizi alla Persona e Ufficio di Piano, Avv. Gianfranco Terzo;

**DATO ATTO CHE** non sussistono a carico del sottoscritto Direttore dell'Area Servizi alla Persona e Ufficio di Piano:

- situazioni di conflitti d'interesse, anche potenziale, tali da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti in relazione al presente procedimento (art. 6 bis legge 241/90 e ss.mm.ii.);
- situazioni di parentele o affinità entro il secondo grado, con i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti del soggetto destinatario del presente provvedimento (art. 1 comma 9, lettera E) della Legge n. 190/2012);
- provvedimenti di condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la pubblica amministrazione (artt. 314/360 c.p. – art. 35 bis D. lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.);

**ACQUISITA** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.lgs.267/2000 e s.m.i.;

**VISTI:**

- il vigente Statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;
- la L. 241/1990;
- il d.lgs. 18.08.2000 n. 267;
- il d.lgs. 31.03.2023 n. 36;
- la L. 328/2000;
- la L. R. n. 19/2006;
- il R.R. n. 4/2007;
- il PRPS 2022-2024;
- il PdZ 2022-2024 con le allegate schede progettuali;
- tutti gli atti determinativi richiamati in premessa;

**DETERMINA**

per quanto premesso ed evidenziato che qui si intende integralmente riportato a costituirne parte integrante:

1. **DI DARE ATTO CHE** è pervenuta una richiesta di chiarimenti relativamente ai requisiti di cui all'art. 6 dell'avviso pubblico nei termini indicati in narrativa quivi ad intendersi integralmente trascritti e riportati;
2. **DI DARE ATTO CHE:**
  - a. l'articolo 7 dell'Avviso recante "*Termini e modalità di partecipazione*" prevede, per ragioni di urgenza, un termine di 10 giorni dalla pubblicazione della determinazione di approvazione dell'Avviso per la presentazione, a pena di esclusione, delle manifestazioni di interesse, da inviarsi entro le ore 12:00 del decimo giorno successivo alla pubblicazione della suddetta determinazione tramite pec al recapito: [udp.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it](mailto:udp.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it);
  - b. detto termine spira precisamente alle ore 12:00 del giorno 21/07/2025;
3. **DI DIFFERIRE** il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse di ulteriori cinque giorni;
4. **DI DARE ATTO CHE**, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023 il Responsabile Unico del Progetto è il Direttore ad interim dell'Area Servizi alla Persona e Ufficio di Piano, Avv. Gianfranco Terzo, per il quale non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto dalla L. n. 190/2012, art. 7 D.P.R. n. 62/2013.